

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1659)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, nella seduta del 16 maggio 1974 (V. Stampato n. 2521)*

**presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 maggio 1974*

Retribuzione del personale docente e non insegnante di ruolo  
dei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti uni-

versitari ordinari o straordinari o aggregati o incaricati.

Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati.

Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

#### Art. 2.

Per la erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'articolo 1 si osservano i seguenti criteri:

a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso è fissato in lire 105.000 al lordo per ogni corso;

b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso è fissato rispettivamente in lire 90.000 e in lire 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.

#### Art. 3.

A decorrere dall'anno scolastico 1972-73 e per gli anni scolastici successivi, fino a quando avranno svolgimento i corsi di cui all'articolo 1, ai coordinatori universitari incaricati del coordinamento didattico e culturale dei corsi stessi verrà corrisposto un compenso, nella misura di lire 105.000 al lordo per ogni corso, oltre al trattamento di missione e rimborso spese di viaggio per i coordinatori non residenti.

#### Art. 4.

All'onere complessivo di lire 485 milioni, derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3 della presente legge a tutto l'esercizio finan-

ziario 1973, si provvede mediante riduzione dei capitoli n. 1102 e n. 2698 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974, in ragione, rispettivamente, di lire 135 milioni e di lire 350 milioni.

All'onere annuo, valutato in lire 62 milioni, derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, si provvede mediante riduzione, in ragione rispettivamente di lire 54.500.000 e di lire 7.500.000, dei capitoli n. 1861 e n. 2102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.